

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

### Ricorso

*nell'interesse della Sig.ra* **Manuela Scotto Di Gregorio**, nata a Napoli il 19.09.1981 (c.f. SCTMNL81P59F839M), residente in 00173 - Roma, via Massimo Severo Giannini 23, rappresentata, assistita e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli **Avv.ti Imma Cirillo** (c.f. CRLMMI82E59I954H – PEC [immacirillo@ordineavvocatiroma.org](mailto:immacirillo@ordineavvocatiroma.org)) e **Roberto Gabriele Merlino** (c.f. MRLRRT80S01H926D – PEC [merlino.robertogabriele@avvocatilucera.legalmail.it](mailto:merlino.robertogabriele@avvocatilucera.legalmail.it)), giusta procura speciale da intendersi stesa in calce al presente ricorso, con domicilio digitale e fisico presso l'Avv. Roberto Gabriele Merlino avente Studio in (00193) Roma, Piazza Cavour, 17 e PEC [merlino.robertogabriele@avvocatilucera.legalmail.it](mailto:merlino.robertogabriele@avvocatilucera.legalmail.it) (fax 06/3215283);

[anche solo “ricorrente”]

### *contro*

**Roma Capitale**, in persona del sindaco e legale rappresentante *p.t.*, con sede in 00186 – Roma, Piazza del Campidoglio 1, (c.f. 02438750586 - pec [protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it)) anche presso l'**Avvocatura Capitolina**, in 00186 - Roma, via del Tempio di Giove, n. 21 (pec [protocollo.avvocatura@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.avvocatura@pec.comune.roma.it));

[anche solo “Amministrazione” o “Comune” o “resistente”]

### *nonché nei confronti di*

Sig.ra **CAFARI Grazia Maria**, nata a Reggio Di Calabria il 02.06.1955 (c.f. CFRGZM55H42H224W), residente in 00159 - Roma, Via del Forte Tiburtino , n. 160 - Scala: B – Int. 26;

[controinteressata]

**per l'annullamento, previa sospensione e concessione di idonee misure cautelari:**

- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale – *Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane (P.O. Reperimento Risorse Umane – Servizio Reperimento Risorse Umane – Ufficio Concorsi)* n. rep. GB/2139/2020 del

07.12.2020 (n. prot. GB/108426/2020 del 07.12.2020) pubblicata in pari data, recante approvazione della graduatoria definitiva della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le scuole dell'Infanzia di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art.1 comma 228 quater della Legge n.208 del 28 dicembre 2015;

- per quanto occorrer possa del bando (Deter. Dirig. n. 1589/2018 del 03.08.2018) con il quale l'Amministrazione Comunale ha indetto la selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le scuole dell'Infanzia di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art.1 comma 228 quater della Legge n.208 del 28 dicembre 2015;
- per quanto occorrer possa del verbale della seduta durante la quale la Commissione giudicatrice ha esaminato i titoli della ricorrente;
- di ogni altro atto a questi presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, ad oggi non conosciuto dal ricorrente (comprese la graduatoria provvisoria e la graduatoria definitiva).

### **FATTO**

**a)** Con Determinazione Dirigenziale n. 1589/2018 del 03.08.2018 Roma Capitale aveva indetto una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le SCUOLE DELL'INFANZIA di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (**doc.1**).

**b)** L'art. 2 del bando allegato alla suindicata determinazione dirigenziale (**doc.2**) prevedeva come unica possibilità di partecipare alla procedura quella di presentazione della domanda telematicamente, attraverso l'apposita applicazione online presente sul 'Portale Istituzionale di

Roma Capitale', raggiungibile accedendo alla sezione "Ultimi bandi, avvisi, e concorsi" entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 07.09.2018 (termine perentorio di scadenza del bando).

**c)** l'art. 3 del bando, inoltre, precisava i titoli di cultura, di servizio e professionali da possedere "alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione alla procedura selettiva" nonché i relativi punteggi massimi attribuibili.

**d)** in data 01.09.2018, e dunque entro il termine previsto dall'art. 2 del bando, la ricorrente sig.ra Scotto di Gregorio inoltrava la domanda di partecipazione alla anzidetta procedura, caricando sul server preposto dall'amministrazione l'intera domanda compilata *on line* con tutte le informazioni necessarie ed avendo cura (come appunto richiesto all'art. 2 del bando) di "contrassegnare con un segno di spunta-flag tutti i campi di interesse per il riconoscimento del giusto punteggio".

**e)** Con particolare riferimento ai "Titoli professionali e di servizio" previsti dall'art. 3 del Bando la ricorrente contrassegnava il possesso dei seguenti titoli (**doc. n. 3**):

- 1) inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di Insegnante di scuola dell'Infanzia (titolo che attribuiva 3 punti);
- 2) servizio effettivo prestato, con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione di Roma Capitale nel profilo professionale di insegnante di Scuola dell'infanzia per un numero di 150 giorni (titolo che attribuiva alla ricorrente un punteggio di 0,416, arrotondato a 0,42)

di modo che la ricorrente avrebbe dovuto vedersi riconoscere un totale, per "Titoli professionali e di servizio" di 3,42 punti.

**f)** Tuttavia, già al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria (**doc. 4**) relativa alla valutazione dei soli titoli presentati nella domanda, la ricorrente si vedeva attribuire 0,416666657 punti. Proponeva dunque istanza di rettifica (**doc. 5**) invitando l'Amministrazione a riesaminare il punteggio attribuito.

Tale richiesta non veniva mai riscontrata, né il punteggio della ricorrente veniva rettificato nella successiva graduatoria definitiva (**doc. 6**) recante la valutazione dei titoli e della prova d'esame,

approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2139 del 7 dicembre 2020 (**doc. 7**) e in questa sede impugnata.

*g)* La ricorrente risulta infatti ad oggi collocata alla posizione n. 1280 con un punteggio totale di 9,82 punti (di cui 0,42 per 'titoli professionali e di servizio' e 9,40 per la prova d'esame). Se l'Amministrazione avesse correttamente valutato i titoli professionali e di servizio della ricorrente, avrebbe invece dovuto attribuirle un punteggio complessivo pari a punti 12,82 (vale a dire 3 + 0,42 punti per i titoli + 9,40 per la prova scritta) che avrebbe permesso alla ricorrente di avanzare in graduatoria di circa 455 posizioni (per trovarsi quindi collocata alla posizione n. 825).

*h)* Sembrerebbe dunque che nella valutazione dei 'titoli professionali e di servizio' il Comune di Roma abbia tenuto conto solo del servizio effettivo prestato con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione di Roma Capitale nel profilo professionale di insegnante di Scuola dell'infanzia per un numero di 150 giorni (e così per punti 0,42), ma non anche dell'inserimento della sig.ra Scotto di Gregorio nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale medesima per il conferimento di incarichi a termine per il profilo professionale di Insegnante di Scuola dell'Infanzia, i.e. della Graduatoria di V fascia del II Municipio all'interno della quale l'odierna ricorrente risulta collocata al posto 72° (graduatoria approvata con Determina Dirigenziale del II municipio n. 2538 del 20/12/2017, in **doc.8**), inserimento che, come anzidetto, avrebbe dato diritto ad ulteriori 3 punti.

*i)* Essendo evidentemente errata l'attribuzione dei punteggi, la ricorrente con istanza del 12/12/2020 prot. n.GB/2020/0109896 (**doc. 9**) sollecitava nuovamente l'Amministrazione al riesame del punteggio attribuito. Ma anche siffatta richiesta ad oggi non ha avuto riscontro.

*j)* La Sig.ra Scotto di Gregorio, peraltro, si è recata anche personalmente presso la sede del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane- Ufficio Concorsi in via del Tempio di Giove 3 per tentare, invano, un accesso informale agli atti ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R 12 aprile 2006, n. 184.

Anche la successiva istanza formale del 24.01.2021 protocollata con n. GB/2021/0006159, con

cui la ricorrente ha richiesto a Roma Capitale l'ostensione di tutta la documentazione relativa alla procedura (**doc. n. 10**), ha avuto esito solo parziale, considerato che nella nota di riscontro del 03.02.2021 (prot. GB/8952) manca buona parte della documentazione inerente la posizione, la valutazione e l'attribuzione del punteggio della ricorrente (e segnatamente il verbale/scheda della commissione relativo alla valutazione dei titoli della ricorrente), nonché la documentazioni di altra candidata (sig.ra Roberta Mari) della quale pure era stata chiesta l'ostensione (documentazione rispetto alla quale si chiede sin d'ora che l'Ill.mo Giudicante voglia ordinare l'esibizione *ex art. 63 c.p.a. ed art. 210 c.p.c.*, e comunque rispetto alla quale si opera ogni e più ampia riserva).

**k)** è pertanto interesse della sig.ra Scotto di Gregorio impugnare la Determinazione Dirigenziale n. 2139 del 7 dicembre 2020, nonché qualsivoglia atto presupposto e conseguente, in quanto, tanto la prima quanto i secondi, presentano evidenti profili di illegittimità, ingiustizia, lesivi delle posizioni e dei diritti della ricorrente per i seguenti motivi di:

## **DIRITTO**

### **1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del Bando.**

Si è visto che l'art. 3 del Bando disponeva che, con riferimento ai 'titoli professionali e di servizio', sarebbero stati riconosciuti:

- a) 3 punti, a fronte dell'inserimento del candidato in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di Insegnante di Scuola dell'Infanzia;
- b) 0,50 punti per ogni anno di esperienza professionale (intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative) di servizio effettivo prestato con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione di Roma Capitale nel profilo professionale di Insegnante di Scuola dell'Infanzia.

Come anche detto in premessa, la ricorrente partecipando alla procedura dichiarava a) l'appartenenza ad una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale e b) di aver prestato servizio

effettivo con contratto di lavoro a tempo determinato per un totale di 150 giorni.

Con riferimento al dato appena richiamato sub *a* (quello per cui qui ci si duole per mancata attribuzione del relativo punteggio) l'art. 3 del bando stabiliva che “*i candidati dovranno specificare la graduatoria nella quale risultano inseriti e l'Ente di riferimento*”.

Tuttavia, l'applicazione *on line*, a compilazione automatica-prestabilita-assistita (e che, ricordiamo consentiva, come espressamente indicato all'art. 2 del bando, di “*contrassegnare con un segno di spunta-flag tutti i campi di interesse per il riconoscimento del giusto punteggio*”), non permetteva di *specificare la graduatoria nella quale risultano inseriti e l'Ente di riferimento*.

Il sistema telematico, invece, consentiva, al più, di *flaggare* la relativa casella ed inserire il numero del provvedimento con cui era stata approvata tale graduatoria, richiedendo, dunque, un dato (il numero del provvedimento) per nulla contemplato dal bando (e peraltro di non celere e facile reperibilità, posto che l'albo pretorio *on line* viene periodicamente aggiornato con l'eliminazione dei provvedimenti più risalenti).

La signora Scotto Di Gregorio pertanto aveva cura di contrassegnare, come indicato e previsto nel bando, la casella relativa alla dichiarazione del titolo, lasciando in bianco la parte relativa all'indicazione ed al numero del provvedimento.

Stante la parziale ostensione della documentazione richiesta si è finora potuto rilevare (anche alla luce delle scarse informazioni telefoniche ricevute dall'Ente) che il Comune di Roma abbia ritenuto di non attribuire alla Sig.ra Scotto di Gregorio il punteggio (3 punti) in Bando previsto a fronte della dichiarazione di appartenenza ad una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, in conseguenza della mancata indicazione del numero di provvedimento con cui era stata approvata tale graduatoria <sup>1</sup>.

Così facendo l'Amministrazione ha quindi operato in violazione a quanto previsto all'art. 3 del bando, norma che – lo si ribadisce – non prevedeva né richiedeva alcuna obbligatoria indicazione

---

<sup>1</sup> Trattasi di situazione di disfunzione del portale telematico di Roma Capitale che sembra già esser emersa e denunciata (*cfr. docc. 11 e 12*).

del numero di provvedimento con cui era stata approvata la graduatoria di appartenenza già utilizzata da Roma Capitale.

## **2. Violazione dell'art. 18 della Legge 241/1990.**

La violazione di cui al precedente paragrafo si presenta tanto più grave se si considera che, in applicazione del generale principio enunciato dall'art.18 della L. 241/1890, l'Amministrazione, a fronte delle indicazioni fornite dalla ricorrente (ammesso e non concesso che fossero state incomplete), avrebbe comunque dovuto acquisire d'ufficio le ulteriori informazioni eventualmente ritenute necessarie. Come noto infatti (ed in applicazione del più generale principio di civiltà giuridica) *“in tema di concorsi, conformemente al disposto di cui all'art. 18, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi che si rilevino necessari per l'istruttoria del procedimento nell'ambito di una partecipazione ed un concorso per titoli ed esami, devono essere acquisiti d'ufficio laddove siano in possesso della stessa amministrazione procedente ...”* (Tar Campania, Napoli, Sez.II, 10 settembre 2015, n.4416).

Essendo la Sig.ra Scotto di Gregorio già iscritta in una graduatoria per Roma Capitale (e dall'Ente già utilizzata), la mancata acquisizione da parte dell'Amministrazione di dati di cui era già in possesso (tanto più a seguito delle specifiche istanze della ricorrente), costituisce violazione dell'art. 18 cit.

## **3. Violazione dell'art.6, comma 1 lettera b) della Legge 241/90: il procedimento del c.d. soccorso istruttorio.**

Sotto altro, anche se non dissimile, profilo l'operato di Roma Capitale risulta comunque illegittimo anche per violazione dell'art. 6, comma 1 lett. b) L.241/1990.

Detta norma, con riferimento al Responsabile del procedimento testualmente dispone: *“b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di*

*dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali?».*

Si tratta dell'istituto generale del c.d. soccorso istruttorio (o rettificazione documentale) che, per costante e qualificata giurisprudenza amministrativa, proprio nelle procedure di massa quali quelle concorsuali deve avere massima operatività.

Difatti, diverse norme si sono succedute dopo la L. 241/1990 specificandone la portata.

Ciò a partire dall'art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. 163 del 2006, nella versione introdotta dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (secondo cui anche la *«mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive ...»* non comportava l'immediata esclusione dalla procedura di gara del concorrente), all'art. 46, comma 1-ter, del medesimo d.lgs. n. 163/2006 (inserito dall' art. 39, comma 2, del citato decreto-legge n. 90/2014, col seguente testo: *«Le disposizioni di cui all' articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara»*); fino all'attuale art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, che non solo consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ma – con riguardo al documento di gara unico europeo (parte essenziale della domanda di partecipazione) – estende il soccorso anche alle ipotesi di mancata presentazione dello stesso, assegnando al concorrente un termine non superiore a dieci giorni *«perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie [...]»*.

Norme che, pur non elidendo la portata del principio del rispetto della *par condicio* nei procedimenti pubblici, ampliano l'istituto del dovere di soccorso istruttorio. Il che, inevitabilmente, **si riflette anche sull'estensione del dovere di soccorso istruttorio nella generalità degli altri procedimenti di massa** (o, comunque, in cui siano interessati una pluralità indeterminata di soggetti), **nei quali, pertanto, è doveroso provvedere a quelle integrazioni documentali che consentano di superare la mancanza o incompletezza delle**



## **dichiarazioni presentate dagli interessati.**

Orbene, e tornando al caso di specie, la (presunta) incompletezza dei titoli dichiarati e delle informazioni fornite (vero è, comunque, che al momento della dichiarazione la ricorrente spuntava la casella relativa alla dichiarazione), ammesso e non concesso che fosse attribuibile alla ricorrente, sarebbe comunque dovuta essere supplita dall'Amministrazione proprio attraverso l'istituto in parola.

Ed infatti, come chiarito dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 7975/2019 (del 22.11.2019) con riferimento ad una fattispecie analoga a quella che ci occupa<sup>2</sup>: *“Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. 4.3. Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi ... ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la*

---

<sup>2</sup> In quel caso la commissione esaminatrice, in fase di valutazione dei titoli, non aveva considerato, nonostante ne fosse stato espressamente dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione, la laurea in scienze politiche, per mancata indicazione della votazione conseguita.

diligenza a lui richiesta - specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro - il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. C.d.S., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

4.4. Alla luce delle pregresse considerazioni, nella vicenda in esame, la commissione esaminatrice ben poteva, prima di concludere per la non valutabilità del titolo di studio posseduto, richiedere alla candidata di specificare il voto conseguito all'esame finale di laurea e così solamente integrare la documentazione presentata; riconosciuto, infatti, il possesso del titolo di studio della laurea, residuava solamente un'incertezza circa il voto conseguito all'esame finale e, dunque, il punteggio da attribuire in ragione delle indicazioni del bando. Tale incertezza era dovuta, certamente, ad incompletezza della dichiarazione, ma poteva essere facilmente superata con una richiesta di chiarimenti, senza concedere alcun indebito vantaggio alla concorrente; il voto riportato all'esame finale di laurea, d'altra parte, era necessario per l'assegnazione del punteggio spettante secondo le indicazioni del bando.”.

Pertanto, anche nel caso che ci occupa, al cospetto di un titolo espressamente dichiarato, quand'anche in maniera incompleta, la Commissione esaminatrice, in applicazione dell'art. 6 della Legge 241/1990 avrebbe potuto/dovuto richieder chiarimenti e/o acquisire il dato parzialmente o totalmente mancante.

L'essersi l'Amministrazione determinata nel senso di non valutare/considerare il titolo posseduto dalla ricorrente ai fini del punteggio, senza esperire alcuna attività acquisitiva di quelle sopra riassunte, costituisce dunque altro e concorrente motivo di censura dell'agire dell'Amministrazione per violazione dell'art. 6 cit. (il che, peraltro, si traduce anche nel mancato rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e *favor participationis* cui l'azione amministrativa è tenuta ad ispirarsi).

**4. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta ed irrazionalità dell'agire amministrativo, nonché disparità di trattamento.**

**Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.**

Tutto quanto innanzi porta altresì a dover censurare il *modus operandi* di Roma Capitale anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per illogicità dell'agire, irrazionalità e disparità di trattamento, nonché superficialità, incompletezza ed incongruenza dell'agire amministrativo.

Ed infatti dall'analisi della documentazione risultante dall'accesso agli atti, non solo sono risultati poco chiari i criteri seguiti dalla Commissione nella valutazione dei titoli (sebbene non vi fosse margine discrezionale alcuno da parte di quest'ultima) ma nella attribuzione di punteggio per "Titoli professionali e di servizio" è emersa una evidente (e adir il vero, incomprensibile) disparità di trattamento tra i partecipanti.

È infatti emerso che alcuni dei candidati che hanno mancato (come l'odierna ricorrente) di specificare il numero del provvedimento della graduatoria già utilizzata dall'Ente per il conferimento di incarichi a termine, si sono visti comunque riconoscere il relativo punteggio.

È quanto ad esempio emerso con riferimento alle posizioni dei candidati:

- **Adele Caianiello**: con un punteggio provvisorio di 5,5 punti, all'esito dell'istanza di riesame, si è vista riconosciuti altre 3 punti (**doc. 13**), per un totale 'titoli professionali e di servizio' di 8 punti (al netto della riduzione di 0,5 punti per assenza del 'titolo di cultura' impropriamente indicato nella domanda);
- **Verrillo Rossella**: con un punteggio provvisorio di 5 punti, all'esito dell'istanza di riesame, si è vista riconosciuti altre 3 punti, per un totale titoli professionali e di servizio di 8 punti (**doc. 14**);
- **Giorgi Daniela**: con un punteggio provvisorio di 5 punti, nella scheda di valutazione del riesame si è vista riconosciuti altre 3 punti (**doc. 15**) per un totale titoli professionali di servizio di 8 punti (punteggio poi – inspiegabilmente - non riconosciuto nella graduatoria definitiva).

Si ribadisce ed evidenzia che le domande delle predette tre candidate erano del tutto analoghe (se non identiche), nella parte relativa ai 'titoli professionali e di servizio', a quella presentata della odierna ricorrente (doc. 3), avendo anch'esse originariamente mancato di indicare nella domanda di partecipazione il numero del provvedimento con cui era stata approvata la graduatoria già utilizzata dall'Ente per il conferimento di supplenze.

A fronte di domande del tutto analoghe (nella parte relativa ai 'titoli professionali e di servizio') a quella della Sig.ra Scotto di Gregorio, l'Amministrazione ha quindi applicato criteri di valutazione (del tutto oscuri) per nulla omogenei, in violazione ai principi di parità di trattamento e di par condicio, riconoscendo ad alcune candidate il punteggio (3 punti) in Bando previsto a fronte della mera dichiarazione di appartenenza ad una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, e ad altre (e segnatamente all'odierna ricorrente) omettendo di attribuire la valutazione pur in presenza di identica dichiarazione.

\*\*\*

Riassumendo dunque, qualora l'Amministrazione avesse correttamente valutato i suindicati titoli della odierna ricorrente, avrebbe dovuto attribuirle un punteggio complessivo pari ad 12,82.

La sig.ra Scotto Di Gregorio si sarebbe così classificata alla posizione 825, e tale circostanza vale a ritenere fondato l'interesse della ricorrente alla valutazione della questione di cui trattasi nei termini corretti

Una siffatta posizione in graduatoria, invero, sebbene non avrebbe collocato la ricorrente ai primi posti, le avrebbe comunque permesso di compiere un consistente balzo in avanti (su una graduatoria di ben 1719 posizioni totali la ricorrente, infatti, si sarebbe posizionata a meno della metà) con evidenti e più che ragionevoli chances di essere chiamata da Roma Capitale (e, ricorrendone i presupposti, eventualmente anche da altre amministrazioni).

\*\*\*

### **ISTANZA CAUTELARE**

Sussistono nella specie i presupposti contemplati dall'art.55 del Cpa per l'emanazione di misure

cautelari. Quanto al *fumus bonis iuris* si rinvia ai motivi di ricorso.

In merito al *periculum in mora*, si rileva che grave ed irreparabile sarebbe il pregiudizio che subirebbe la ricorrente durante il tempo necessario a giungere alla decisione nel merito.

Con il provvedimento gravato, infatti, il Comune di Roma ha approvato la graduatoria definitiva della selezione e procederà alla sottoscrizione dei relativi contratti con i candidati.

Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Collegio non dovesse ritenere opportuno sospendere gli effetti del provvedimento impugnato l'odierno ricorrente subirebbe un danno grave ed irreparabile, in quanto vedrebbe pregiudicata la possibilità di ottenere il bene della vita a cui aspira.

Al contrario, in una contrapposizione degli opposti interessi, l'accoglimento della presente istanza cautelare non potrebbe in alcun modo pregiudicare l'interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato.

Il provvedimento cautelare, del resto, non impedirebbe alla P.A. di procedere con la sottoscrizione dei contratti di lavoro con gli altri candidati, ma consentirebbe unicamente alla ricorrente di veder tutelata la propria posizione nelle more della definizione del presente giudizio.

Tutto concorre, in sostanza, per ritenere sussistenti i presupposti necessari alla concessione dell'invocata misura cautelare.

Si insiste, pertanto, nella richiesta di sospensione degli atti impugnati e per la concessione di una misura cautelare che consenta l'inserimento, eventualmente con riserva (con diritto alla stipula di contratti a tempo determinato e/o indeterminato) della ricorrente nella pertinente graduatoria con punteggio 12,82 nella posizione spettante (in subordine, per la soddisfazione delle esigenze cautelari invocate, quantomeno *ex art. 55, comma 10, c.p.a.*, fissare l'udienza di merito in tempi brevi.

### **P.Q.M.**

La sig.ra Manuela Scotto di Gregorio, come in epigrafe rappresentata, assistita e difesa chiede

che l'Illustrissimo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, previa concessione di idonee misure cautelari, voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare tutti i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, compensi ed onorari, nonché rifusione del contributo unificato e valori bollati, il tutto da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.

Ai sensi dell'art. 136, comma 1, c.p.a. i difensori dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi pec: [merlino.robertogabriele@avvocatilucera.legalmail.it](mailto:merlino.robertogabriele@avvocatilucera.legalmail.it) ; [immacirillo@ordineavvocatiroma.org](mailto:immacirillo@ordineavvocatiroma.org) e/o al fax: 063215283.

Con osservanza.

Roma, 04 febbraio 2021

Avv. Imma Cirillo

Avv. Roberto Gabriele Merlino